



Dott.ssa Schinca Sabrina

Dottore Commercialista -Revisore Legale -Tributarista - Consulente Privacy- Rpd

Studio in Carcare via Anton Giulio Barrili, 57

Te. 019/5142009

email: studio@schinca.it

Gentile Dirigente

IC Sassello

OGGETTO: " [FOIA] RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO" inviato da "comunicazioni@pec.monitora-pa.it" pervenuto presso gli istituti scolastici.

Con la presente fornisco chiarimenti in merito al conferimento dati richiesto via mail dalla "Monitora-pa" nella persona del Sig. Pietrosanti Fabio.

Occorre preliminarmente chiarire alcune coordinate ermeneutiche sottese all'istanza di accesso generalizzato ricevuta.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. *"allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis"*.

Il successivo articolo 5 bis del medesimo D.Lgs. n. 33/2013, stabilisce che *"L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. 2-bis. Al fine di semplificare le procedure in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti, il Ministero della salute rende disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione nel proprio sito internet, in una distinta partizione della sezione «Amministrazione trasparente», tutti i dati aggiornati raccolti e comunque detenuti relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo umano provenienti dai Paesi dell'Unione europea nonché da Paesi terzi, anche con riguardo ai dati identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita, transito e deposito dei suddetti prodotti. All'attuazione del presente articolo il Ministero della salute provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla*

normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative”.

Chiarito il contesto normativo di riferimento, si sottolinea altresì che nonostante l'accesso civico generalizzato costituisca ormai un principio cardine dell'ordinamento, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che, lo stesso, ha “la finalità è quella di garantire il controllo democratico sull'attività amministrativa, nel quale il c.d. right to know, l'interesse individuale alla conoscenza, è protetto in sé, se **e in quanto non vi siano contrarie ragioni di interesse pubblico o privato; ragioni espresse dalle cc.dd. eccezioni relative di cui all' art. 5 bis, commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013**” (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 14 febbraio 2022, n. 136).

Analizzando nel merito e dal punto di vista della privacy l'istanza ricevuta da codesto Spett.le Istituto si osserva che:

- 1) *Data Protection Impact Assessment* è un processo volto a descrivere il trattamento, valutarne la necessità e a gestire gli eventuali rischi;
- 2) Poiché le misure di sicurezza, fisiche, logiche ed organizzative, scaturiscono dall'analisi effettuata e insieme ai regolamenti interni, l'istruzione e la formazione del personale, costituiscono l'elemento cruciale della protezione del dato;
- 3) “Monitora-pa” si qualifica come collettivo hacker e nella richiesta comunica che i documenti saranno resi accessibili al pubblico sebbene privi di qualsiasi dato personale;
- 4) l'istanza formulata fa riferimento a fondi del PNRR – che saranno forse ricevuti dall'istituto scolastico in futuro – per poi chiedere documenti ed atti che nulla hanno a che vedere con l'utilizzazione dei predetti fondi;

Nel caso di ostensione della documentazione richiesta, il collettivo “Monitora-pa”, a prescindere che si possa collocare tra gli “ethical hackers” o tra i “crackers”, avrebbe in mano non documenti amministrativi di carattere generale ma misure di sicurezza, analisi dei rischi e valutazioni di impatto e quindi verrebbe a conoscenza delle misure di protezione adottate dall'istituto rendendo le stesse evidentemente inefficaci, con conseguente *vulnus* alla sicurezza dei dati trattati e conservati dall'istituto.

Peraltro, sotto diverso profilo, non si avrebbe comunque la certezza che i dati una volta inviati siano effettivamente anonimizzati.

Non necessita di alcun ulteriore commento il pericolo che correrebbe l'istituto nel veder pubblicate le proprie misure di sicurezza adottate per la protezione dei dati.

Conclusivamente sottolineo che, in ogni caso, il DPO si limita ad esprimere pareri e a fornire consulenza nella corretta applicazione del GDPR analizzando quale impatto possa scaturire dalla diffusione di questi documenti.

Il Dpo
Schinca Sabrina



Carcare, 23/09/2022